



ORDINE DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROVINCIA DI MESSINA

PROT. N. 1504 / ✓

Messina, 12 dicembre 2013

All'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente  
Dipartimento dell'Urbanistica  
Servizio 8 - Ufficio Consulativo dell'Urbanistica  
Via Ugo La Malfa, 169  
90146 – **PALERMO**

Oggetto: Richiesta quesito sulla applicabilità in Sicilia delle norme sull'edilizia, di cui all'art. 30 del D.L. 21.6.2013 n. 69 "*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*", pubblicato nella Gazz. Uff. 21 giugno 2013 n. 144 S.O. convertito in legge con modificazioni dall' art. 1 comma 1 L. 9 agosto 2013 n. 98

Con il D.L. 21.6.2013 n. 69 "*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*", pubblicato nella Gazz. Uff. 21 giugno 2013, n. 144 S.O., convertito in legge con modificazioni dall' art. 1 comma 1 L. 9 agosto 2013 n. 98, il legislatore nazionale ha emanato, in considerazione della contingente situazione di necessità ed urgenza, un articolato normativo per la crescita economica e per la semplificazione del quadro amministrativo e normativo, operando anche una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese.

Anche il settore edilizio è stato interessato dal predetto D.L., ed infatti l'art. 30, rubricato come "*Semplificazioni in materia edilizia*", ha previsto una serie di facilitazioni nel settore dell'edilizia:

Poiché si ritiene che talune disposizioni ivi contenute non contrastano con la normativa regionale di settore e/o che non presentano sostanziali differenze tra la formulazione regionale e quella nazionale, mentre altre trovano la loro legittimazione da un orientamento giurisprudenziale che si è consolidato negli anni (vedasi l'evoluzione del concetto di ristrutturazione edilizia),

si chiede

l'autorevole parere di codesto Assessorato sull'applicabilità dell'art. 30 del D.L. 69/2013, con le modifiche introdotte dalla legge di conversione (cd. Decreto del Fare), limitatamente alle seguenti disposizioni:

- ) **concetto di ristrutturazione edilizia** che ora risulta così formulato. "*interventi di ristrutturazione edilizia*", *gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello*



ORDINE DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROVINCIA DI MESSINA

PROT. N. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

*preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.*” Non sfugge infatti che questa nuova formulazione è nel primo periodo del tutto equivalente a quella riportata nell'art. 20 della L.R. 71/78, mentre l'approfondimento che segue, con la definizione della specifica degli interventi che sono ricompresi nell'ambito della ristrutturazione edilizia, deriva da un “aggiornamento” dovuto alla dottrina ed alla giurisprudenza, recependo il cosiddetto diritto vivente, costituito dagli orientamenti giurisprudenziali, per come anche rilevato dalla circolare Lunardi;

- ) **proroga dei termini** indicati dal comma 3, 3 bis e 4, relativi ai tempi di validità di inizio e fine dei lavori previsti dall'art. 15 del DPR 380/2001, che sostanzialmente sono uguali a quelli di cui all'art. 36 della L.R. 71/78 e ss.mm.ii. e per i quali non esiste una disciplina regionale contraria, così come espressamente indicato nella premessa degli stessi che testualmente ne esclude l'applicazione solo nell'ipotesi espressamente indicata con la locuzione “*Salva diversa disciplina regionale*”, espressamente introdotta dalla Legge di conversione, che nella prima stesura stabiliva invece “*Ferma restando la diversa disciplina regionale*”.

Non sfugge inoltre la reale e contingente necessità, anche e soprattutto nella regione Sicilia, di imprimere una accelerazione al settore edilizio che può trovare, nell'applicazione seppur parziale della normativa del “*Decreto del Fare*”, un primo riferimento, evitando altresì disparità formali e sostanziali con la normativa nazionale, che si ritiene non può che operare ope legis, in quanto, tra l'altro, necessaria ad assicurare un ragionevole e compatibile bilanciamento tra esigenze nazionali, non declinabili su scala regionale, e la necessità di garantire anche in ambito regionale lo sviluppo economico e le pari opportunità ai cittadini, ai professionisti ed alle imprese.

In attesa di cortese urgente riscontro si porgono distinti saluti.

Il Presidente  
(ing. Santi Trovato)

